



COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

PROVINCIA DI PERUGIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 108 Data 23-09-20

OGGETTO: ACCORDO TRANSATTIVO CON SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
L'ACCOGLIENZA

L'anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di settembre alle ore 09:00, nella sede Comunale, convocata nei modi di legge, la Giunta municipale si é legalmente riunita con la presenza dei signori:

MONTESI GIANDOMENICO	SINDACO	P
CECCOMANCINI ROCCO	VICESINDACO	P
DI GIROLAMO VALERIA	ASSESSORE	P

Partecipa il Segretario Comunale Canafoglia Valter

Il Presidente Signor MONTESI GIANDOMENICO in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con nota del 12.6.2020 pervenuta al protocollo comunale al n. 3134 del 15.6.2020 la Soc. Cooperativa Sociale l'Accoglienza, con sede in via Umberto I, n.16 in Cerreto di Spoleto, ha presentato richiesta per la liquidazione delle seguenti somme, a titolo di copertura delle spese per l'ospitalità di – Omissis- presso la struttura Gruppo Appartamento di Triponzo, gestito della stessa Cooperativa, fino al 3 marzo 2020:

- € 8.678,81 Iva inclusa per rette relative a n, 7 mesi;
- € 6.400,00 relativi presidi sanitari e altri beni forniti all'interessato.

Dato atto che con D.G.C. n. 64 del 24.06.2017 è stato previsto, sulla base delle relazioni delle assistenti Sociali, loro protocollo 370, 374, 380 /2017 in atti dalle quali si evince la grave situazione in cui versa il Sig. -Omissis-, di autorizzare il Responsabile dei Servizi Sociali ad effettuare tutti gli atti necessari e conseguenti relativi

all'inserimento dl Sig. -Omissis-, presso la struttura "Palazzo Nobili" di Cerreto di Spoleto autorizzando lo stesso, fin d'ora, a prorogare la permanenza nella struttura fino a definizione della pratica,

Dato atto che:

- Con Determina del Responsabile dell'Area Demografica-Sociale r.g. n. 274 del 09-06-2018 è stato adottato l'impegno di € 16.380,00 per le spese relative alla collocazione della persona sopraindicata presso la struttura gestita dalla Soc. Cooperativa Sociale l'Accoglienza;
- Con Determina del Responsabile del Servizio n.92 del 4.9.2019 è stato assunto un nuovo impegno di € 7.000,00 per le spese relative alla collocazione della persona sopraindicata presso la struttura gestita dalla Soc. Cooperativa Sociale l'Accoglienza;

Tenuto conto, come emerge dal verbale conservato agli atti del 1.2.2018 prot.1584 relativo all'incontro tenutosi a Cerreto di Spoleto tra L'Amministrazione comunale del comune di Cerreto di Spoleto e l'Assistente sociale, della complessità della situazione e che da parte dell'Amministrazione comunale era stata formulata la richiesta all'Ambito sociale della necessità di definire una soluzione alternativa a quella attuata, in quanto non sostenibile economicamente;

Dato atto che una soluzione alternativa e definitiva è stata adottata sola a far data dal 3.3.2020 e che pertanto risulta necessario regolarizzare, anche dal punto di vista contabile, i rapporti con la Cooperativa Sociale l'Accoglienza;

Visto e considerato che la Soc. Cooperativa Sociale l'Accoglienza, con sede in via Umberto I, n.16 in Cerreto di Spoleto risulta affittuaria dell'immobile "Palazzo Nobili" presso località Triponzo, di proprietà del Comune di Cerreto di Spoleto, e che la stessa Cooperativa non ha provveduto ad effettuare i pagamenti del canone mensile per il periodo aprile – agosto 2019 per un importo di €. 2.420,00 e per il periodo gennaio 2020 – agosto 2020 per un importo di 3.360 per un totale complessivo di €. 5.780,00;

Dato atto che a seguito di verifiche d'ufficio è emerso che la Soc. Cooperativa Sociale l'Accoglienza risulta debitrice verso il Comune di Cerreto di Spoleto per mancato pagamento TARI 2016/2017/2018/2019 per complessivi €. 2.000;

Dato atto che con Determina n. 92 del 4.9.2019 è stato formalmente assunto l'impegno per la copertura della spesa, ma nonostante ciò risulta necessario ridefinire contrattualmente i rapporti con la Cooperativa l'Accoglienza inquadrando l'obbligazione giuridica quale debito commerciale;

Dato atto che con nota del 21.09.2020 prot. 5193 è stata chiesta alla Cooperativa l'Accoglienza la disponibilità ad un accordo transattivo al fine di evitare un contenzioso con i seguenti contenuti:

- Disponibilità dell'Amministrazione comunale ha concedere l'estinzione del debito della Cooperativa per mancato pagamento affitto per complessivi €. 5.780,00;
- Impegno della cooperativa al pagamento delle imposte dovute anche mediante richiesta di rateizzazione;
- Riconoscimento alla operativa di una somma di € 2.200 Iva compresa, a parziale ristoro delle spese sostenute di cui alla nota n. 3134 del 15.6.2020, mediante emissione di regolare fattura;
- Rinuncia da parte della Cooperativa di ogni altra somma o rivendicazione in merito alle prestazioni espletate, compresi interessi maturati e maturandi;
- Impegno della Cooperativa ad effettuare i pagamenti previsti del canone di affitto dal mese di settembre 2020 compreso;

Viste:

- La Delibera della Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria n. 123/2015/PAR, depositata il 24 settembre 2015: "Le Sezioni di controllo di questa Corte dei Conti, che si sono già occupate di detta questione, hanno maturato l'orientamento, che può pertanto definirsi consolidato e dal quale questa Sezione non ha motivo di discostarsi, secondo la quale l'elencazione della fattispecie di riconoscimento dei debiti fuori bilancio contenuta nell'art. 194 del TUEL" è da considerarsi tassativa" e non può estendersi alle transazioni, in considerazione della "natura eccezionale di detta previsione normativa finalizzata a limitare il ricorso ad impegni non derivanti dalla normale procedura di bilancio;
- La Delibera Sezione di Controllo per la Sicilia n.164/2016/PAR, la quale ha affermato:
"Questa Sezione ritiene di poter affermare- in linea con la giurisprudenza della Corte formatasi in proposito- che l'accordo concluso a seguito di negoziazione assistita, al pari di ogni altro accordo transattivo, non essendo riconducibile alle ipotesi tassative di cui all'art.194 del TUEL non può costituire il titolo per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, con la conseguenza che gli oneri scaturenti dallo stesso, nella misura in cui siano prevedibili e determinabili dal debitore, devono essere contabilizzati secondo le ordinarie procedure di spesa.

Dato atto che il parere del Revisore dei Conti in ordine alle transazioni, pur astrattamente richiesto dall'art. 239, comma 1, n.6, del D.Lgs. n. 267/2000, è obbligatoriamente dovuto solo se la materia sostanziale su cui si effettua la transazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale. Cfr., ex alteris, Corte di Conti Regionale di controllo per la Puglia Deliberazione n.181/PAR/2013, secondo cui: "l'elemento da considerare al fine di individuare i casi nei quali l'Organo di

Revisione deve esprimere il proprio avviso è la competenza consiliare a deliberare in merito alla conclusione della transazione, e non la natura di quest'ultima. In altri termini, non è rilevante se l'Ente intenda procedere alla definizione di un contenzioso giudiziale o stragiudiziale, quanto se, in ordine all'atto conclusivo del procedimento, debba pronunciarsi o meno il Consiglio", secondo cui: "l'art. 239, comma 1, lettera b), n.6, del TUEL va interpretato nel senso che, con specifico riferimento alla materia delle transazioni, ambito nel quale l'Organo di revisione è chiamato a rendere obbligatoriamente i pareri è circoscritto alle transazioni che involgono profili di competenza del Consiglio comunale";

Ritenuto, in particolare, che:

- l'intesa raggiunta appare sicuramente conveniente per l'Ente, atteso il fatto che il creditore ha accettato di più che dimezzare la propria originaria pretesa ed inoltre di comprendere nella somma dedotta in transazione anche" interessi maturati e maturandi"; in presenza di così significativa riduzione della pretesa iniziale appare sicuramente rischioso affrontare un contenzioso; prevenire il contenzioso appare misura in prudenza, anche in considerazione dei maggiori oneri che la costituzione in giudizio può comportare, sia riguardo le spese difensive, sia per le eventuali spese di soccombenza;

Dato atto che con nota del 15.09.2020 prot. 5033 la Cooperativa l'Accoglienza ha richiesto la rateizzazione del debito tributario relativo al mancato pagamento TARI per complessive € 2.000; tale richiesta accolta con atto del Responsabile dell'Area Finanziaria del 16.09.2020 prot. 5054;

Ritenuto, quindi, conveniente ed opportuno concludere l'accordo transattivo proposto;

Visto l'art. 1965 del Codice Civile;

Richiamato l'art.35, comma3-bis, del D.L. 24.01.2012, n.1, il quale così recita: "3-bis. Le pubbliche Amministrazioni ai fini del pagamento del debito, oltre a quanto disciplinato al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate a comporre bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti della compensazione, della cessione di crediti in pagamento, ovvero anche mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria. In caso di compensazioni, cessioni, di crediti in pagamento, transazioni ai sensi del periodo precedente,le controversie in corso si intendono rinunciate";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi in forma palese;

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato atto di transazione, convenuto con la Soc. Cooperativa Sociale l'Accoglienza P.I. 03497220545 con sede in via Umberto I, n. 16 in Cerreto di Spoleto e di autorizzare il Responsabile dell'Area Amministrativa al fine precipuo di prevenire ogni maggior danno a sottoscrivere il relativo accordo e adottare gli atti conseguenti necessari;
2. Di trasmettere la presente delibera agli Uffici interessati;

Con separata apposita votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Parere Favorevole per quanto riguarda la REGOLARITA' TECNICA in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Dott. Valter Canafoglia

Parere Favorevole per quanto riguarda la REGOLARITA' CONTABILE in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dott. Luca Tocchio

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to MONTESI GIANDOMENICO

IL Segretario Comunale
F.to Canafoglia Valter

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web di questo Comune a partire dal 12-10-2020 e vi resterà per 15 giorni consecutivi
- () che la suddetta è stata comunicata con lettera n. in data ai signori Capigruppo;

Cerreto di Spoleto, li 12-10-2020

Il Segretario Comunale
F.to Canafoglia Valter

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Cerreto di Spoleto, li 12-10-2020

Il Segretario Comunale
F.to Canafoglia Valter

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.267/2000, è divenuta esecutiva il giorno :
() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 47, comma 2);

Cerreto di Spoleto, li

Il Segretario Comunale
F.to Canafoglia Valter